

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalia Zappaterra

COMUNE DI VILLADOSE

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

ALLEGATO - Testo Regolamento modificato - ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NR. 14 DEL 26/03/2008

Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	3
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	3
Art. 3 - Soggetti passivi	4
Art. 4 - Soggetto attivo	4
Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	4
Art. 6 - Qualifica di coltivatore diretto	5
Art. 7 - Fabbricati di interesse storico ed artistico	5
Art. 8 - Alloggio non locato	5
Art. 9 - Diritto d'uso e abitazione	5
Titolo II: Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli	5
Art. 10 - Attività di controllo	6
Art. 11- Liquidazione e accertamento	6
Art.11-bis - Compensi incentivanti.....	6
Titolo III: Versamenti e rimborsi.....	6
Art. 12 - Versamenti e riscossione.....	6
Art. 13 - Rimborsi in genere	7
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	8
Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni	8
Art. 15 - Abitazione principale	8
Art.15-bis-Pertinenze.....	9
Art. 16 - Immobili posseduti da enti non commerciali	9
Art.16-bis Determinazione di aliquote inferiori alla minima.....	10
Art. 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili	10
Titolo V: Disposizioni finali e transitorie.....	11
Art. 18 - Entrata in vigore.....	11

Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 12.03.1999.

Articolo 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso.
L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato.
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti (B.U.R.).
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo - persona fisica - quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali, previsti dall'art.11 della legge 9/1/63, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il tempo di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare non deve essere inferiore al 50% di quella occorrente all'attività agricola così come previsto dalla Legge 10.5.1976 n. 352 e dal Decreto della Giunta Regionale del Veneto 18.4.1977 n. 10 e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale, da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale;
 - c) il tempo medio di lavoro per l'attività agricola sarà calcolato in base alla tab. C allegata al Decreto della Giunta Regionale del Veneto 3.8.1982 n. 4175;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa (art. 2135 C.C.).

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento, nel caso di cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli predeterminati dall'ente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In caso di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria.
5. In presenza di ultimazioni differenziate di U.I. (termine lavori o se antecedente accatastamento) facenti parte di un complesso edilizio, si continua a considerare quale

area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria/copertura delle U.I. non ultimate.

6. Qualora una particella abbia trasferito la propria capacità edificatoria ad altra/e particella/e (vincolo inedificandi), la particella/e beneficiaria/e acquista il valore dato dalla sommatoria dei valori delle due particelle.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 6 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, si considera coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, la persona fisica, iscritta negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari almeno al 50% di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

Art. 7 - Fabbricati di interesse storico ed artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art.2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale prevista per il vano abitativo avente tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per la zona censuaria di ubicazione dell'immobile. Per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 8 - Alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non locata né data in comodato a terzi, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Art. 9 - Diritto d'uso e abitazione

1. Si considera incluso nel "diritto d'uso e abitazione " previsto dall'art.540 del c.c., oltre all'abitazione già adibita ad abitazione coniugale, anche le pertinenze, in numero di una per ogni categoria catastale C/6 - C/2, purché nella successione non rientrino altri immobili ubicati nel territorio comunale.

Titolo II: Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli

Art. 10 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'art.9 del regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 5 del precitato articolo 9 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Art. 11 - Liquidazione ed accertamento

1. Per la liquidazione e l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'art.12 e 13 del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.
3. Ai fini di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso è consentito l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97 n°218 e dal relativo Regolamento Comunale approvato con delibera n° del .

Art. 11-bis- Compensi incentivanti

La Giunta Comunale può attribuire al personale addetto al settore tributi compensi incentivanti collegati al potenziamento dell'ufficio, finalizzato al miglioramento del servizio al cittadino, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 .

Titolo III: Versamenti e rimborsi

Art. 12 - Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.14, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive e data di decorrenza da stabilirsi con apposito atto della Giunta Comunale, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il

Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro o da un genitore esercente la patria potestà sul/i minore/i anche per conto di questi (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili : a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
6. Come disposto dall'art.15 - 1° comma del Regolamento generale delle Entrate comunali con deliberazione della Giunta Comunale possono sospendersi o differire i termini ordinatori dei versamenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuati con i criteri precisati nella delibera stessa.
7. Non si fa luogo al versamento quando l'imposta da versare non è superiore a €. 3,00; se tuttavia l'importo annuo dovuto è superiore a €. 3,00, il versamento dev'essere effettuato, per l'intero ammontare della somma, entro il termine consueto per il pagamento dell'acconto I.C.I. Nel caso di versamento congiunto la disposizione si riferisce ad ogni singolo soggetto passivo.

Art. 13 - Rimborsi in genere

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di CINQUE ANNI dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Le somme liquidate dal Comune medesimo ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta

giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a €. 3,00.

Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi definitivi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/92 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro verso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, pena di decadenza entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni

Art. 15 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la

possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente e coincide, salvo prova contraria, con l'abitazione di residenza anagrafica, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione, limitatamente alla seconda, concessa da contribuente in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
 - c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulta occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
2. Si considera inoltre, abitazione principale anche l'abitazione, limitatamente alla seconda, concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea collaterale ai soli fini della aliquota agevolata;
 3. I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione delle agevolazioni di cui al punto 1, lettera b) e al punto 2 mediante dichiarazione sostitutiva.

Art.15-bis - Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero su lotti contigui.
3. La detrazione d'imposta è unica per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

Art. 16 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fabbricati per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art.16-bis-Determinazione di aliquote inferiori alla minima

La deliberazione della Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art.6 D. Lgs. N.504/92, in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C2 e C3 o D1 e D7 che inizino una nuova attività nel corso dell'anno d'imposta nel quale tale aliquota viene fissata, nonché termini e modalità applicative per un periodo massimo di tre anni.

Con deliberazione di Consiglio comunale verranno stabiliti i criteri, le modalità e condizioni per usufruire di tale beneficio, delimitandone le fattispecie annesse e non ammesse, in relazione allo scopo di favorire l'occupazione.

Articolo 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile da non confondersi con l'inagibilità sanitaria che è irrilevante), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 19689, n. 15, e successive modificazioni, il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Titolo V:

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.